



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
 Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
 Tel. 0746-2781- PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it



Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
 Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
 Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 119 del 07 FEB. 2020

U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

Oggetto: dipendente F.F. Presa d'atto sentenza n 274/2019, depositata in data 08/10/2019 dal Tribunale civile di Rieti - Sezione Lavoro e, per l'effetto riconoscimento causa di servizio e liquidazione equo indennizzo. Impegno di spesa complessivo € 1.103,63 (Bilancio 2019).

Estensore: Rag. Laura Farinacci

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il Dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: Rag. Laura Farinacci

Firma *L. Farinacci*

Data 30/01/2020

Il Dirigente: Dr.ssa Ornella Serva

Data 30/01/2020

Firma *Ornella Serva*

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 202020201 - PRUV. 698

Autorizzazione: AUT. 27.171/2019

Data 03/02/20 Dott.ssa Antonella Rossetti

Firma *A. Rossetti*

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 04.02.2020

Firma *A. Petti*

Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dott. Gennaro D'Agostino

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 06.02.2020

Firma *G. D'Agostino*

Oggetto: dipendente F.F. Presa d'atto sentenza n 274/2019, depositata in data 08/10/2019 dal Tribunale civile di Rieti - Sezione Lavoro e, per l'effetto riconoscimento causa di servizio e liquidazione equo indennizzo. Impegno di spesa complessivo € 1.103,63 (Bilancio 2019).

Pagina 2 di 6

IL DIRETTORE U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1143/DG del 21/11/2012, questa Azienda non riconosceva la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità da cui è affetta la dipendente F.F., negando la corresponsione del relativo equo indennizzo, uniformandosi al parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, espresso nella seduta n. 410/2012 del 18/10/2012;
- con ricorso notificato l'08/02/2018, la dipendente F.F. adiva il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, per ivi sentir accertare che la ricorrente era affetta da infermità dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla tabella B, annessa al D.P.R. 834/81, così come da giudizio espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Roma nel verbale n. 27704 del 05/12/2011, rettificativo del verbale n. 25584 del 26/05/2011 e che aveva pertanto diritto all'equo indennizzo;
- con sentenza n. 274/2019 il Tribunale civile di Rieti, accoglieva il suddetto ricorso riconoscendo la dipendenza da causa di servizio dell'infermità di cui sopra, condannando questa Azienda alla corresponsione dell'equo indennizzo;

VISTA la sentenza del Tribunale civile di Rieti – Sezione Lavoro, n. 274/2019, depositata in data 08/10/2019 che dichiara l'infermità denunciata dalla ricorrente, di cui al giudizio diagnostico del citato verbale CMV di Roma, come dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla tabella B annessa al D.P.R. 834/81 e che la ricorrente ha pertanto diritto all'equo indennizzo;

VISTO il D.P.R. 29/10/2001 n. 461 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”;

VISTO il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” emanato a seguito della straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette a garantire il consolidamento dei conti pubblici;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 del citato D.L. 201/2011, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata;

PRESO ATTO, altresì che, la disposizione di cui al citato art. 6, non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del citato decreto non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda;

RILEVATO che il Giudice, uniformandosi alle conclusioni del C.T.U., accerta e dichiara che l'infermità contratta dalla ricorrente è dipendente da causa di servizio e che ha determinato una

Oggetto: dipendente F.F. Presa d'atto sentenza n 274/2019, depositata in data 08/10/2019 dal Tribunale civile di Rieti - Sezione Lavoro e, per l'effetto riconoscimento causa di servizio e liquidazione equo indennizzo. Impegno di spesa complessivo € 1.103,63 (Bilancio 2019).

Pagina 3 di 6

menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alla Tabella B, annessa al D.P.R. 834/81 e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente dell'equo indennizzo;

CONSIDERATO, altresì, che, secondo la giurisprudenza, il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del "thema decidendum" e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. 13513 del 08/06/2007);

VISTO l'art. 23, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Personale Sanità, 19/04/2004 (che ha sostituito, a titolo di interpretazione autentica l'art. 47, comma 2, del C.C.N.L. Integrativo 20/09/2001), ed in particolare le lettere b) e c), da cui si rileva che:

- L'Azienda ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'azienda stessa;
- se, per effetto di tali assicurazioni, l'indennizzo viene liquidato al dipendente sotto forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avviene capitalizzando la rendita stessa;

PRESO ATTO che l'interessata non ha percepito alcun indennizzo dall'INAIL, come risulta dalla dichiarazione resa dallo stesso Istituto e pervenuta a mezzo posta certificata, in data 08/01/2020, su richiesta di questa Azienda, per cui non può trovare applicazione il suddetto art. 23, comma 3, lettere b) e c);

RILEVATO che, con mail del 09/12/2019, il Responsabile della U.O.S.D. Affari Generali e Legali ha comunicato che la Direzione Aziendale ha espresso la volontà di non proporre appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Rieti – sezione lavoro – n. 274/2019, di cui trattasi;

RITENUTO dover dare esecuzione, alla sentenza n. 274/2019 del Tribunale civile di Rieti – Sezione Lavoro, depositata in data 08/10/2019, tenendo conto della normativa contrattuale appena menzionata;

DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 2509 del 05/12/2019, si è proceduto a dare esecuzione alla menzionata sentenza e, per l'effetto a liquidare alla ricorrente la somma di euro 4.731,16 per spese legali e rimborso competenze CTU;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

Oggetto: dipendente F.F. Presa d'atto sentenza n 274/2019, depositata in data 08/10/2019 dal Tribunale civile di Rieti - Sezione Lavoro e, per l'effetto riconoscimento causa di servizio e liquidazione equo indennizzo. Impegno di spesa complessivo € 1.103,63 (Bilancio 2019).

Pagina 4 di 6

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI PRENDERE ATTO** della sentenza n. 274/2019, depositata in data 08/10/2019 dal Tribunale civile di Rieti – Sezione Lavoro, che dichiara l'infermità da cui è affetta la ricorrente, come dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla tabella B annessa al D.P.R. 834/81, così come da giudizio espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Roma, nel verbale n. 27704 del 05/12/2011, rettificativo del verbale n. 25584 del 26/05/2011 e che la ricorrente ha pertanto diritto all'equo indennizzo;
2. **DI DARE ESECUZIONE** alla sentenza e conseguentemente:
3. **DI RICONOSCERE** la dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui è affetta la ricorrente, con ascrizione della menomazione complessiva dell'integrità psico fisica alla Tab. B, annessa al D.P.R. 834/81, di cui al giudizio espresso nel verbale della CMV n. 27704 del 05/12/2011, rettificativo del verbale n. 25584 del 26/05/2011;
4. **DI LIQUIDARE** alla dipendente in oggetto la somma di € 1.103,63 (millecentotré/63) quale importo per equo indennizzo, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 28 Legge 23/12/94 n. 724 e art. 1, comma 119 Legge 23/12/1996 n. 662, come risulta dall'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva, pari a € 1.103,63 al conto 202020201 "F.do rischi per contenzioso personale dipendente" del Bilancio 2019;
6. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione all'INPS per i provvedimenti di competenza;
7. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/9/2009 n° 69 e del D.Lgs. 14/3/2013 n° 33

In oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è

Oggetto: dipendente F.F. Presa d'atto sentenza n 274/2019, depositata in data 08/10/2019 dal Tribunale civile di Rieti - Sezione Lavoro e, per l'effetto riconoscimento causa di servizio e liquidazione equo indennizzo. Impegno di spesa complessivo € 1.103,63 (Bilancio 2019).


Pagina 5 di 6

coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 11 FEB. 2020

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 11 FEB. 2020

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 11 FEB. 2020

Rieti li 11 FEB. 2020

IL FUNZIONARIO



DETERMINAZIONE EQUO INDENNIZZO

DIPENDENTE F.F.

PROFILO: COADIUT. AMM.VO SENIOR

Data di presentazione domanda
Prot. N. _____

Data di presentazione domanda 14/12/2010
Prot. N. 30178

DATA DI NASCITA

DATA DI NASCITA
29/05/1967

DATA DELL'EVENTO DANNOSO

DATA DELL'EVENTO DANNOSO
17/09/2010

ETA' DEL DIPENDENTE ALLA DATA DELL'EVENTO DANNOSO

ETA' DEL DIPENDENTE ALLA DATA DELL'EVENTO DANNOSO
43

STIPENDIO TABELLARE
(alla data di presentazione della domanda di equo indennizzo)

€ _____
L. _____ -

STIPENDIO TABELLARE (alla data di presentazione della domanda)

€ **18.393,84**
L. **35.615.441**

Aumento max 2 volte previsto per la 1^a categoria (Art. 22 comma 28 Legge 23/12/94 n. 724)

€ _____ -
L. _____ -

Aumento max 2 volte previsto per la 1^a categoria (Art. 22 comma 28 Legge 23/12/94 n. 724)

€ **36.787,68**
L. **71.230.881**

TABELLA		CATEGORIA
Vecchia normativa	Nuova normativa	

TABELLA	CATEGORIA
B	

Percentuale max riconoscibile (art. 1 comma 119 L.23/12/96 n. 662)

€ _____
L. _____

Percentuale max riconoscibile (art. 1 comma 119 L.23/12/96 n. 662)

€ **1.103,63**
L. **2.136.926**

Riduzione per età (art. 49 DPR 686/57)

Età superiore ad anni... _____

Riduzione: € _____ -

Riduzione per età (art. 49 DPR 686/57)

Età superiore ad anni... _____

Riduzione: € _____ -

TOTALE EQUO INDENNIZZO

€ **1.103,63**
L. **2.136.926**

Sentenza Giudice del Lavoro n. 274/2019 pubbl. in data 08/10/2019
Verb.Commissione Medica di Verifica di Roma n. 27704 del 05/12/2011 - Tab. B

L'importo dell'equo indennizzo non è soggetto a ritenute (art. 144 D.P.R. 29/12/1973, n. 1092).
L'importo dell'equo indennizzo è ridotto della metà se il dipendente consegua la pensione privilegiata (Art. 50 D.P.R. 686/57).

R